

7^a Commissione permanente del Senato della Repubblica

Audizione del Prof. Antonio Felice Uricchio

Presidente ANVUR

Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca

Oggetto: Memoria contenente osservazioni e condizioni per il parere sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica (Atto del Governo n. 304) recante modifiche al regolamento di funzionamento dell'ANVUR (DPR n. 76/2010). *Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR*

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

desidero anzitutto ringraziare per l'attenzione e l'opportunità di questa audizione, che consente all'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – che ho l'onore di rappresentare – di offrire un contributo tecnico-istituzionale al dibattito sulla riforma del Regolamento che ne definisce la struttura e il funzionamento, di cui al DPR 76 del 2010.

Nel contesto nazionale e internazionale dell'alta formazione e della ricerca, soggetto oggi a una trasformazione profonda e accelerata, l'esigenza di intervenire sulla disciplina che regola la struttura e il funzionamento dell'Agenzia non risponde a una logica di rottura, ma a quella di **manutenzione e aggiornamento** di uno strumento regolatorio che, pur consolidata, richiede una maggiore armonizzazione al quadro normativo nazionale ed europeo.

L'assicurazione e la valutazione della qualità rappresentano oggi leve essenziali per la competitività dei sistemi universitari e di ricerca. In questo scenario, l'ANVUR ha già intrapreso un percorso di rinnovamento istituzionale, rafforzando il dialogo costruttivo con tutti i portatori di interesse e, in particolare, con le istituzioni valutate, promuovendo l'integrazione e la semplificazione delle procedure e migliorando significativamente il proprio posizionamento internazionale, come dimostrato dall'iscrizione dell'Agenzia nel *Registro Europeo per l'Assicurazione della Qualità nell'Istruzione Superiore (EQAR)*, a valle di un percorso che ha coinvolto e impegnato tutto il Consiglio Direttivo, il Direttore e il personale dell'ANVUR per oltre un biennio.

La proposta di modifica del DPR 76/2010 presenta una serie di aspetti qualificanti che negli obiettivi la collocano lungo una direttrice di maggiore **allineamento con gli standard europei**, di **semplificazione amministrativa** e di **maggiore apertura verso nuovi ambiti di competenza**. In particolare, il Consiglio Direttivo dell'Agenzia ha espresso un giudizio complessivamente favorevole su alcuni punti di forte innovazione.

1) I principi di semplificazione e proporzionalità della valutazione. La riforma recepisce le raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea in materia di semplificazione dei processi di valutazione, tema sul quale anche gli Atenei hanno espresso l'esigenza di una maggiore proporzionalità tra oneri e benefici. L'introduzione di procedure più snelle di accreditamento iniziale e periodico, mirate a riconoscere e valorizzare la responsabilità autonoma delle istituzioni valutate, rappresenta un passo avanti verso una valutazione **sostenibile, partecipata e basata sulla fiducia (trust)**.

2) L'estensione delle competenze dell'ANVUR al sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), incluso a pieno titolo tra i soggetti valutati, costituisce un progresso rilevante. Il comparto AFAM, oggi in forte espansione, potrà così beneficiare dell'esperienza maturata nel settore universitario, favorendo un approccio unitario e coerente alla qualità dell'alta formazione, in linea con le prassi europee.

3) La governance dell'Agenzia. Il nuovo impianto normativo interviene in maniera opportuna e significativa sulla struttura di vertice e sugli organi dell'Agenzia, introducendo elementi di razionalizzazione e chiarificazione dei ruoli. Meritano apprezzamento, in particolare:

- la proposta di un **Consiglio Direttivo alleggerito** nelle sue dimensioni, che prevede formalmente l'inclusione di una rappresentanza delle istituzioni AFAM;
- la **più precisa definizione del ruolo del Comitato consultivo**, ora riconosciuto formalmente come organo dell'Agenzia, con funzioni consultive formalizzate e rappresentative delle diverse componenti del sistema, inclusi gli studenti, la cui centralità è più chiaramente riconosciuta in linea con le indicazioni europee;
- la **riconfigurazione del ruolo del Direttore generale**, allineata agli standard diffusi nelle analoghe agenzie europee.

Queste modifiche rafforzano la capacità operativa dell'Agenzia e ne rendono più efficace la governance, in coerenza con le migliori pratiche internazionali.

4) L'apertura internazionale. La bozza di nuovo Regolamento riconosce la proiezione internazionale dell'ANVUR, dando atto di un percorso già avviato con forte convinzione ed impegno dall'attuale Consiglio Direttivo. L'articolato prevede infatti la possibilità per l'Agenzia

di svolgere attività valutative anche al di fuori del territorio nazionale, in un regime di reciprocità con le agenzie europee e internazionali riconosciute. Tale apertura consolida il processo già in atto di internazionalizzazione dell'Agenzia, che ha adottato linee guida per condurre procedure di accreditamento congiunto dei corsi di studio internazionali (*European Approach*) ed è oggi impegnata in progetti e gruppi di lavoro su *European Label*, *European Degree* e sull'assicurazione della qualità di istituzioni e corsi operanti in una dimensione transnazionale. L'ampliamento del mandato valutativo oltre i confini nazionali, reso possibile dall'accREDITamento dell'Agenzia nel registro EQAR, contribuisce a rafforzare la presenza dell'Italia nello *Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA)* e a consolidarne la proiezione anche al di fuori dell'Europa.

Pur nel complessivo apprezzamento per la direzione assunta dalla riforma, il Consiglio Direttivo dell'ANVUR ha tuttavia evidenziato, in un apposito documento di osservazioni che mi pregio di sottoporre alla Vostra attenzione, alcuni **profili critici** che ci sembrano meritevoli di un'attenta considerazione, in linea anche con quanto segnalato dal Consiglio di Stato.

Il punto più sensibile riguarda la **percezione del rapporto tra l'Agenzia e il Ministero e il tema dell'indipendenza**. La proposta di sostituzione del termine "*vigilanza*" con la formula "*cura dei rapporti con l'Agenzia*" – già presente nel decreto legge 1/2020 istitutivo del MUR – risponde alla necessità di preservare pienamente il principio di indipendenza, fondamentale per la credibilità internazionale di ANVUR e per la permanenza nel registro europeo EQAR che in sede di accREDITamento ha valutato come parzialmente conforme il parametro dell'indipendenza dell'Agenzia.

Come prevedono gli *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)*, al punto 3.3, le agenzie devono poter operare "autonomamente, con piena responsabilità delle azioni e dei risultati, senza influenze esterne di terzi" nelle loro decisioni valutative, assumendo in piena indipendenza la responsabilità dei propri processi e dei risultati delle attività di valutazione. In tale prospettiva, un'eccessiva accentuazione del potere di indirizzo o della necessità di approvazione ministeriale dei regolamenti valutativi e delle linee guida farebbe **percepire attenuata l'autonomia sostanziale dell'Agenzia**. Sarebbe pertanto opportuno **sfumare la formulazione attuale del testo**, configurando l'interazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca non come un atto di controllo o di vigilanza, ma come un **momento di confronto istituzionale e di leale cooperazione**, volto a garantire coerenza di sistema senza comprimere la libertà tecnico-valutativa dell'Agenzia, in linea con le migliori pratiche europee e con le raccomandazioni formulate dagli organismi internazionali di riferimento.

Anche le nuove modalità di **designazione del Consiglio Direttivo**, che concentrano nel Ministero il potere di proposta e di nomina di tutti i soggetti coinvolti nel processo di selezione, potrebbero essere percepite come una riduzione dell'autonomia del processo stesso. L'ANVUR propone pertanto di mantenere l'attuale modello prevedendo un **bando ad evidenza pubblica a livello europeo**, volto a garantire massima trasparenza e pluralità di candidature come anche di **armonizzare la durata dei mandati** di Presidente e componenti del Consiglio, al fine di assicurare continuità di indirizzo e stabilità operativa, evitando asimmetrie nella composizione dell'organo.

Appare inoltre opportuno prevedere una **disposizione transitoria** che consenta all'attuale Consiglio Direttivo di operare fino all'insediamento del nuovo, evitando così il rischio di una paralisi amministrativa e garantendo la continuità delle funzioni istituzionali dell'Agenzia.

Si segnala, inoltre, la necessità di rendere concreta **l'equiparazione del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale** che lavora presso **l'Agenzia** a quello del personale dei Ministeri e, in particolare, a quello del **Ministero dell'Università e della Ricerca**. Tale principio, sancito anche dall'attuale Regolamento, non risulta purtroppo attuato dalle norme statali (fatto salvo l'una tantum dell'anno 2023) e andrebbe rinforzato nell'attuale regolamento.

È infine auspicabile che la riforma **preservi la visione integrata delle tre missioni fondamentali** dell'università e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica **didattica, ricerca e terza missione**, o meglio, **valorizzazione delle conoscenze** – che costituisce un tratto distintivo del modello italiano, ampiamente riconosciuto a livello internazionale. L'esperienza cumulata da ANVUR nella valutazione integrata di queste dimensioni rappresenta un patrimonio da valorizzare e non da frammentare, ponendo in capo al Ministero la facoltà di attribuire all'Agenzia, con chiarezza e continuità, il compito di valutare l'impatto complessivo della formazione e della ricerca sviluppata dalle istituzioni universitarie e artistiche.

In conclusione, Caro Presidente e Onorevoli Senatori,

la proposta di revisione del DPR 76/2010 si inserisce in un percorso di consolidamento e modernizzazione dell'ANVUR, volto a rafforzarne la legittimazione tecnica e istituzionale, a semplificarne le procedure e a proiettarne l'azione in una dimensione sempre più europea e internazionale.

L'Agenzia condivide pienamente gli obiettivi generali della riforma e conferma la propria disponibilità a collaborare con il Ministero e con il Parlamento per una piena coerenza del testo con gli standard europei e con le esigenze del sistema nazionale di formazione superiore e di ricerca. Con pari senso di responsabilità, sottolinea l'importanza di garantire **l'indipendenza**

funzionale e la continuità operativa, condizioni imprescindibili per mantenere la fiducia delle istituzioni valutate e dei partner internazionali.

Proposta di revisione del DPR 76/2010 (Regolamento concernete la struttura e il funzionamento dell'ANVUR)

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
Articolo 1	Articolo 1		
<i>(Principi generali)</i>	<i>(Principi generali)</i>		
1. Il presente regolamento disciplina la struttura, il modello organizzativo e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.	1. Il presente regolamento disciplina la struttura, il modello organizzativo e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.		
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono:	2. Agli effetti del presente regolamento si intendono:		
a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;	a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministero dell'università e della ricerca;		
b) per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui al comma 1;	b) per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui al comma 1;		
c) per università, tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale;	c) per università, tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale;		

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero.	d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero.		
	d-bis) per istituzioni AFAM, tutte le istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi inclusi gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), vigilate dal Ministero.		
3. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. È dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e opera ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. È sottoposta alla vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.	3. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. È dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e opera ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. È sottoposta alla vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti. Ai sensi dell'articolo 51-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero cura i rapporti con l'Agenzia.	Il termine “vigilanza” crea un problema sul tema dell'indipendenza negli accreditamenti internazionali a cui è sottoposta ANVUR.	
4. Le attività dell'Agenzia disciplinate nel presente regolamento possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti, in tutto o in parte, anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'articolo 29, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio	4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 , le attività dell'Agenzia disciplinate nel presente regolamento possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate con altri Ministeri o enti pubblici e privati , anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'articolo 29, commi 7, 8 e 9, del		chiarire i soggetti legittimati a stipulare ; evitare ambiguità tra Ministero vigilante ed ente vigilato. Valutare l'espunzione del riferimento ai Ministeri, poiché la scelta di assoggettarsi volontariamente alla valutazione attiene

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
2004, n. 42, e quelle degli altri Ministeri previste dalla normativa vigente.	decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e quelle degli altri Ministeri previste dalla normativa vigente.		all'autonomia del singolo ente, non alla competenza del Ministero vigilante; inserire che per i privati gli oneri sono a loro carico ;
	4-bis. L'Agenzia svolge le proprie attività anche a livello internazionale ed europeo, sulla base del riconoscimento da parte degli organismi sovranazionali operanti nel campo della valutazione dei sistemi della formazione superiore e della ricerca e dell'iscrizione nei relativi registri.		Sul piano redazionale, evitare la duplicazione ("internazionale" già ricomprende "europeo") o sostituire con riferimento all'ordinamento UE.
Articolo 2	Articolo 2		
<i>(Scopi e finalità)</i>	<i>(Scopi e finalità)</i>		
1. L'Agenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti.	1. L'Agenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, indipendenza , imparzialità, professionalità, trasparenza, efficienza, efficacia, semplificazione e pubblicità degli atti.	Sarebbe opportuno integrare con il principio di 'proporzionalità' (come si dice più in basso, art. 3 comma 1b).	
2. L'Agenzia sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca e, sulla base di un programma almeno annuale approvato dal Ministro, cura, ai sensi dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati	2. L'Agenzia sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca; opera sulla base di un programma almeno annuale predisposto sulla base delle linee di indirizzo del Ministro, che successivamente lo approva; cura, ai	Il riferimento unico "sulla base delle linee di indirizzo del Ministro" crea un problema sul tema dell'indipendenza negli accreditamenti	La norma primaria (art. 2, comma 140, lett. b) DL 262/2006) attribuisce all'ANVUR i poteri di "indirizzo, coordinamento e vigilanza " sui nuclei di valutazione

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione.	sensi dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualità delle attività delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.	internazionali a cui è sottoposta ANVUR. Si potrebbe formulare in modo alternativo: “opera sulla base di un programma almeno annuale predisposto anche tenendo conto delle linee di indirizzo del Ministro” eliminando “che lo successivamente approva”.	interni. Il comma 2 menziona solo “indirizzo” omettendo coordinamento e vigilanza, che vanno quindi inseriti. Programma annuale: assicurare un bilanciamento tra indirizzo ministeriale e autonomia ANVUR. evitare che l’“indirizzo/approvazione” del Ministro si traduca in potere di iniziativa esclusiva che limiti l’autonomia e l’azione dell’Agenzia.
3. L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonché con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca.	3. L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonché con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca. L'attività di valutazione dell'Agenzia può essere svolta anche nei confronti di soggetti di altri Paesi, con oneri a carico degli stessi.		La locuzione “soggetti di altri Paesi” è generica e tecnicamente imprecisa. Non è chiaro se si tratti di enti pubblici, privati o entrambi. Modifiche necessarie: • Perimetrazione più precisa (eventualmente mediante rinvio a pertinenti norme o prassi sovranazionali) • Coordinamento con art. 12, comma 7-bis che fa riferimento a “istituzioni

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
			pubbliche o private di altri Paesi"
4. L'Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, già attribuiti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti Comitati, anche innovando rispetto ai metodi e alle procedure da essi adottati.	4. Ai fini della valutazione dell'attività scientifica e didattica di università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca, l'Agenzia adotta propri regolamenti, sentito il Ministro.	La parte finale "sentito il Ministro" , crea un problema sul tema dell'indipendenza negli accreditamenti internazionali a cui è sottoposta ANVUR. Anche negli altri Paesi la distinzione tra ruolo dei Ministeri e delle Agenzie è la separazione tra definizione dei criteri generali e delle modalità procedurali e operative. Sarebbe meglio riformulare in "Ai fini della valutazione dell'attività scientifica e didattica di università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca, l'Agenzia adotta propri protocolli di valutazione e linee guida in coerenza con i criteri generali stabiliti dai Decreti ministeriali" .	Valutare l'opportunità di sostituire "sentito il Ministro" con "sentito il Ministero dell'università e della ricerca" per maggiore precisione nell'individuazione del soggetto competente alla formulazione del parere.
5. L'attività dell'Agenzia ed il suo inserimento nel contesto internazionale delle attività di valutazione dell'università e della ricerca sono valutati periodicamente da comitati di esperti internazionali	5. L'attività dell'Agenzia ed il suo inserimento nel contesto internazionale delle attività di valutazione dell'università e della ricerca sono valutati periodicamente da comitati di esperti internazionali		

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
nominati dal Ministro anche sulla base di designazioni delle organizzazioni europee di settore. Ai componenti dei comitati spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.	nominati dal Ministro. Ai componenti dei comitati spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.		
Articolo 3	Articolo 3		
(Attività, criteri e metodi)	(Attività, criteri e metodi)		
1. L'Agenzia svolge le seguenti attività:	1. L'Agenzia svolge le seguenti attività:		
a) valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle università e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti; le predette valutazioni si concludono entro un periodo di 5 anni;	a) valuta la qualità complessiva delle attività didattiche, di ricerca e, se richiesta dal Ministero, di valorizzazione della conoscenza delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca;	per la valorizzazione delle conoscenze sarebbe meglio evitare “se richiesta dal Ministero” e prevedere che sia un'attività da svolgere. La valorizzazione delle conoscenze è ormai una missione consolidata delle Università e degli EPR.	evitare che l'esercizio sia solo “su richiesta del Ministro” ; prevedere che avvenga anche d'ufficio (formula: “anche su richiesta del Ministro”). Valutare l'uso della locuzione “terza missione” per maggiore chiarezza.
b) definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle strutture delle università e degli enti di ricerca, e dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque il contributo delle	b) definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, con riferimento ai corsi di studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro. In	Si suggerisce di aggiungere un comma a parte sull'internazionalizzazione, del tipo: x) cura i rapporti con le agenzie di valutazione	

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
procedure di auto-valutazione. Per le questioni didattiche è promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e delle commissioni paritetiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;	particolare, in raccordo con i sistemi di assicurazione della qualità interni ai singoli soggetti valutati, l'Agenzia si occupa delle attività di accreditamento periodico dell'offerta formativa, ispirandosi a principi di autonomia responsabile e proporzionalità nelle procedure di verifica esterna. L'accREDITamento iniziale dei corsi è limitato alla sola verifica dei requisiti di docenza e di strutture. Per le questioni didattiche è promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e delle commissioni paritetiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;	straniere e gli organismi stranieri e internazionali competenti in materia di istruzione superiore e ricerca, partecipando attivamente al dibattito europeo e internazionale.	
c) esercita funzioni di indirizzo delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca , ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attività con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori;	c) esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca , ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attività con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori;		aggiungere “vigilanza” accanto a indirizzo e coordinamento.
d) predisporre, anche in riferimento alle funzioni di cui alla lettera b), in collaborazione con i nuclei di valutazione interna procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti, fissa i requisiti minimi cui le Università si attengono per le procedure di valutazione dell'efficacia della didattica e dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne cura l'analisi e la pubblicazione soprattutto con modalità informatiche;	d) predisporre, anche in riferimento alle funzioni di cui alla lettera b), in collaborazione con i nuclei di valutazione procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti, fissa i requisiti minimi cui le Università si attengono per le procedure di valutazione dell'efficacia della didattica e dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne cura l'analisi e la pubblicazione con modalità informatiche;		

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
e) elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, ai fini dell'istituzione fusione o federazione ovvero soppressione di università o di sedi distaccate di università esistenti, nonché per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione;	e) su richiesta del Ministro, attenendosi a principi di efficacia e di semplificazione delle procedure , elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, ai fini dell'istituzione fusione o federazione ovvero soppressione di università o di sedi distaccate di università esistenti, nonché per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione;	Anche qui, si potrebbe aggiungere il principio della proporzionalità.	sostituire “ su richiesta del Ministro ” con “ anche su richiesta del Ministro ” (iniziativa non esclusiva).
f) elabora, su richiesta del Ministro, i parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali, ivi inclusa la determinazione dei livelli essenziali di prestazione e dei costi unitari riferiti a specifiche tipologie di servizi;			L'art. 17, comma 5 del D.lgs. 218/2016 attribuisce espressamente all'ANVUR la competenza di "elaborare i parametri e gli indicatori di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali agli Enti" pubblici di ricerca. Inserire una clausola di salvaguardia per gli EPR del d.lgs. 218/2016, art. 17, c. 5 (per i quali l' ANVUR elabora parametri/indicatori); per gli altri enti la competenza può essere del MUR
g) valuta, sulla base dei risultati attesi e di parametri predefiniti, i risultati degli accordi di programma ed il loro			

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
contributo al miglioramento della qualità complessiva del sistema universitario e della ricerca;			
h) valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione;	h) valuta, su richiesta del Ministro, l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione;		Principio di priorità logica e giuridica della funzione sull'organizzazione: l'organizzazione MUR non può giustificare la modifica delle funzioni stabilite per legge per l'ANVUR. Sostituire l'espressione "su richiesta del Ministro" con "anche su richiesta del Ministro" per garantire che la valutazione possa essere attivata anche senza l'esplicita richiesta ministeriale, preservandone così la piena autonomia funzionale.
i) svolge, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attività di valutazione, nonché di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica;	i) svolge, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attività di valutazione, nonché di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica;		
i-bis) svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima	i-bis) svolge la valutazione della qualità della ricerca delle università, degli enti di ricerca e delle istituzioni AFAM, ivi incluse le politiche del reclutamento e i requisiti di partecipazione ai concorsi universitari, sulla base di uno o più decreti del Ministro diretti a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento	Sarebbe meglio scrivere: "e definisce i parametri per la partecipazione ai concorsi universitari" Attenzione che è stato cancellato il riferimento	

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo	della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie;	temporale della VQR. È un dato importante. Attenzione anche che attualmente la VQR è quinquennale e l'altro esempio di valutazione della ricerca a livello internazionale (REF UK) è fatto ogni sette anni.	
	i-ter) definisce, in accordo con il Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca, i criteri per la creazione dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;		
	i-quater) definisce i requisiti per la nomina degli esperti tra i quali le università, le istituzioni AFAM e gli enti di ricerca scelgono il Presidente del Nucleo di valutazione, fermo restando che ogni esperto non può essere nominato in più di tre Nuclei a livello nazionale.	La formulazione contiene due concetti diversi fusi in un'unica frase: nella prima parte si parla degli esperti designabili come presidenti, nella seconda di tutti gli esperti. Sarebbe opportuno riformulare e chiarire che i requisiti che definisce ANVUR riguardano sia Presidente che Esperti. In base ai requisiti, gli enti scelgono. Va bene il limite a 3 NUV.	

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
		<i>definisce i requisiti per la nomina dei Presidenti e degli esperti da nominare nei Nuclei di valutazione da parte delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca. Resta fermo che ogni persona può partecipare a un massimo di tre Nuclei a livello nazionale.</i>	
2. Costituiscono tra l'altro oggetto della valutazione di cui alla lettera a) del comma 1:	2. Costituiscono tra l'altro oggetto della valutazione di cui alla lettera a) del comma 1:		
a) l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica sulla base di standard qualitativi di livello internazionale, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento da parte degli studenti ed al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro;	a) l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica sulla base di standard qualitativi di livello internazionale, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento da parte degli studenti ed al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro;		
b) la qualità dei prodotti della ricerca, valutati principalmente tramite procedimenti di valutazione tra pari;	b) la qualità dei prodotti della ricerca, utilizzando criteri omogenei rispetto a quelli previsti per l'ammissione ai concorsi universitari, valutati, ove possibile, tramite procedimenti di valutazione tra pari;	sarebbe meglio scrivere <i>“utilizzando criteri coerenti con quelli previsti dalla normativa nazionale nei concorsi universitari....”</i>	
c) l'acquisizione di finanziamenti esterni, l'attivazione di rapporti di collaborazione e lo scambio di ricercatori con soggetti pubblici e privati;	c) le competenze trasversali e disciplinari acquisite dagli studenti e dalle studentesse e gli sbocchi occupazionali dei laureati.		

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
d) la presenza di studenti in possesso di un curriculum degli studi altamente meritevole e di docenti stranieri di elevata qualificazione;			
e) l'efficienza e la sostenibilità delle strutture e dei processi di governo e di gestione;			
f) la completezza e correttezza della comunicazione pubblica, soprattutto in materia di offerta formativa e di ricerche; di servizi e strutture per gli studenti; di risultati dell'autovalutazione; di valutazioni da parte degli studenti; di efficienza ed efficacia dei servizi di orientamento al lavoro; di valutazioni di organismi internazionali e comunitari anche in riferimento all'assegnazione di finanziamenti e alla partecipazione a progetti di ricerca.			
3. Netto svolgimento delle sue attività l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, tenendo conto di quelli definiti dalla Commissione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale.	3. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, nonché delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale, in applicazione dei principi di trasparenza e semplificazione.	Si suggerisce anche qui di aggiungere un criterio di proporzionalità alla fine del periodo.	
4. Le attività di valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria, nonché di altre strutture universitarie e di ricerca.	4. Le attività di valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria, nonché di altre strutture universitarie e di ricerca.		

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
Articolo 4	Articolo 4		
<i>(Risultati dell'attività di valutazione)</i>	<i>(Risultati dell'attività di valutazione)</i>		
1. I risultati dell'attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca e per l'eventuale allocazione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.	1. I risultati dell'attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca. Il Ministero valuta l'allocazione di ulteriori specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.		Va ripristinata la locuzione " di riferimento " presente nel testo vigente ("criterio di riferimento").
2. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a), il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.	2. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a), il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.	Andrebbe scritto che il riesame può essere chiesto per 1 sola volta (come è adesso) dal MUR (previsione del d.lgs 19/2012) e dalle istituzioni interessate.	
3. L'Agenzia redige ogni due anni un Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca , che viene presentato al Ministro, che lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica ed al Parlamento.	3. L'Agenzia redige ogni due anni un Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca , che viene presentato al Ministro, che lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica ed al Parlamento.		
Articolo 5	Articolo 5		
<i>(Attività di raccolta e analisi di dati)</i>	<i>(Attività di raccolta e analisi di dati)</i>		

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
1. L'Agenzia, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l'accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali.	1. L'Agenzia, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l'accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali.		
2. Le università e gli enti di ricerca e altri enti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, beneficiano di risorse pubbliche mettono a disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento da questa richiesti rilevante ai fini delle attività da essa svolte, consentendo l'accesso alle proprie banche dati.	2. Le università, le istituzioni AFAM e gli enti di ricerca e altri enti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, beneficiano di risorse pubbliche mettono a disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento da questa richiesti rilevante ai fini delle attività da essa svolte, consentendo l'accesso alle proprie banche dati.		
3. L'Agenzia collabora con le strutture operative del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle università e degli enti di ricerca. In prima applicazione sono utilizzati i sistemi informativo-statistici predisposti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. L'Agenzia cura inoltre la realizzazione e l'aggiornamento continuo di una banca dati di esperti della valutazione, italiani e stranieri, da utilizzare ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera d).	3. L'Agenzia assicura la trasparenza delle valutazioni, dei dati e degli indicatori utilizzati anche attraverso la predisposizione di piattaforme e banche dati aperte alla consultazione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.		
	3-bis. L'Agenzia collabora con le strutture operative e con gli organi di consulenza del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle		

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
	università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.		
Articolo 6	Articolo 6		
<i>(Organi)</i>	<i>(Organi)</i>		
1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti.	1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo, il Direttore generale, il Comitato consultivo ed il Collegio dei revisori dei conti.		
2. Il Presidente ed i componenti degli organi di cui al comma 1 restano in carica sei anni e non possono essere nuovamente nominati. Se il Presidente o un componente di un organo cessano dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente o il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato.	2. Il Presidente resta in carica cinque anni e non è rinnovabile. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.	Criticità nelle durate sfalsate dei mandati. Sarebbe meglio ipotizzare un mandato unico di 6 anni per il presidente e di 3+3 per i consiglieri, anche tenendo conto dei cicli di accreditamento presso gli organismi internazionali, che richiedono un maggiore respiro.	In coerenza all' art. 2, c. 140, DL 262/2006, tutti i componenti dell'organo direttivo, Presidente compreso , devono avere mandato quadriennale ; non è consentito un quinquennio al Presidente. Il regolamento non può derogare alla normativa primaria . In caso di cessazione anticipata, il subentro è per quattro anni pieni (non solo residuo)
3. All'attività operativa e gestionale dell'Agenzia sovrintende il Direttore , secondo quanto indicato all'articolo 10.	3. All'attività operativa e gestionale dell'Agenzia sovrintende il Direttore generale , secondo quanto indicato all'articolo 10.		
4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, previo sorteggio, sono individuati due componenti del Consiglio direttivo che durano in carica			

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il Presidente, durano in carica cinque anni.			
Articolo 7	Articolo 7		
(Il Presidente)	(Il Presidente)		
1. Il Presidente, eletto nel proprio ambito dal Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.	1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito di una terna di nomi, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari. Ai fini della nomina, la terna dei nomi è predisposta da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro.	Sarebbe utile indicare che ci dovrà essere un bando.	La nomina su terna è ammissibile, ma i requisiti ("alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza", "pluralità di ambiti") sono troppo generici ; tipizzarli meglio per contenere la discrezionalità e garantire competenza/indipendenza .
2. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un Vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.	2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.		
3. Il trattamento economico del Presidente è equiparato a quello di un dirigente preposto ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	3. Il trattamento economico del Presidente è il trattamento economico del Presidente è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della	Si valuti attentamente questo limite che pare essere significativamente inferiore all'attuale trattamento economico. Il rischio è quello di non trovare	

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
	legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.	docenti disposti ad assumere l'incarico.	
	4. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.		
	5. L'incarico di Presidente è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate.		
Articolo 8	Articolo 8		
<i>(Il consiglio direttivo)</i>	<i>(Il consiglio direttivo)</i>		
1. Il Consiglio direttivo è costituito da sette componenti , scelti con le modalità di cui al comma 3, tra personalità, anche straniera, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari.	1. Il Consiglio direttivo è costituito dal Presidente di cui all'articolo 7 e da quattro componenti , scelti con le modalità di cui al comma 3, tra personalità, anche straniera, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari.		
2. Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione. Nomina il Direttore , su proposta del Presidente, e provvede in ordine al conferimento	2. Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione. Nomina il Direttore generale , su proposta del Presidente.		

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
degli incarichi ai soggetti di cui all'articolo 12, commi 4, lettera d), e 6, e all'articolo 14, comma 4.			
3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero.	3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, all'interno di quattro terne di nomi predisposte da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro, favorendo una equilibrata rappresentanza di genere e in modo da assicurare la presenza di un componente per l'insieme delle aree disciplinari individuate dal Consiglio universitario nazionale (CUN) tecnico-scientifiche (01, 02, 03, 04, 08, 09), un componente per l'insieme delle aree CUN delle scienze della vita e della salute (05, 06, 07), un componente per l'insieme delle aree CUN economico-giuridiche-umanistiche (10, 11, 12, 13, 14) ed un componente per le istituzioni AFAM. Il comitato di selezione di cui al primo periodo è composto da cinque personalità italiane o straniere di alta qualificazione, con esperienza pluriennale nell'ambito delle attività di valutazione dell'Agenzia. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, da accademie, da società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni e da organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della	I 4 componenti dovrebbero avere una collocazione più interdisciplinare e sarebbe meglio evitare il riferimento alle aree CUN che presentano molte criticità. Sarebbe meglio scrivere: <i>e in modo da assicurare la presenza di competenze disciplinari e interdisciplinari adeguatamente rappresentative dei saperi e degli ambiti di ricerca delle istituzioni valutate.</i>	Relativamente al Comitato di selezione si ritiene che la richiesta di "alta qualificazione" sia insufficiente senza specificazioni. Anche il requisito di "esperienza pluriennale nell'ambito delle attività di valutazione" è considerato troppo generico, potendo permettere la selezione di soggetti con esperienza poco significativa (purché superiore a un anno). Nella formulazione vigente del DPR, la genericità era bilanciata dalla designazione del Comitato da parte di enti terzi (la cui competenza e indipendenza erano riconosciute), garanzia che viene meno con la proposta di semplificazione. Suggerimenti: • mantenere il procedimento vigente, ma prevedere un potere sostitutivo ministeriale

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
	disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero		per i casi di ritardo nella designazione dei componenti del Comitato di selezione; rafforzare i requisiti richiesti per i componenti: se si opta per la scelta solo del Ministro, stabilire requisiti molto più stringenti e precisi per i componenti del Comitato, al fine di evitare eccessiva discrezionalità nella nomina.
4. Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro designa il nuovo componente con le modalità di cui al comma 3, fino all'esaurimento del predetto elenco.	4. Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, le rispettive cariche sono rinnovate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 8, comma 3.		La norma primaria (art. 2, comma 140, secondo periodo DL 262/2006) prevede che i componenti "eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica" restano in carica quattro anni (mandato pieno, non tempo residuo).
5. L'incarico di componente il Consiglio direttivo è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni	5. L'incarico di componente il Consiglio direttivo è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto,	Qui andrebbe mantenuto anche il secondo paragrafo del DPR attuale dove si prevede che: <i>I componenti</i>	Attività di ricerca dei componenti: mantenere la previsione vigente che consente attività di

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
valutate. I componenti del Consiglio direttivo possono svolgere attività di ricerca e pubblicare i risultati di tali attività, a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d'autore. I risultati delle predette attività di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia.	anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate.	<i>del Consiglio direttivo possono svolgere attività di ricerca e pubblicare i risultati di tali attività, a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d'autore. I risultati delle predette attività di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia.</i>	ricerca/pubblicazioni (gratuitamente, salvi diritti d'autore) e che esclude la valutabilità interna dei relativi risultati.
6. I dipendenti di università italiane, di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o, se professori o ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, numero 13, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In ogni caso, gli stessi cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università e negli enti di ricerca e, fermo quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5, non possono essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca, né far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.	6. I dipendenti di università italiane, di istituzioni AFAM, di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o, se professori o ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, numero 13, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In ogni caso, gli stessi cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università e negli enti di ricerca e non possono essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca, né far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.		

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
7. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo è pari all'85 per cento di quello complessivo attribuito al Presidente ai sensi dell'articolo 7, comma 3.	7. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.	Si valuti attentamente questo limite che pare essere significativamente inferiore all'attuale trattamento economico. Il rischio è quello di non trovare docenti disposti ad assumere l'incarico.	
Articolo 9	Articolo 9		
<i>(Il collegio dei revisori dei conti)</i>	<i>(Il collegio dei revisori dei conti)</i>		
1. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia. È nominato con decreto del Ministro ed è costituito da tre componenti, tutti iscritti al registro dei revisori contabili. Due dei componenti del Collegio sono scelti dal Ministro e uno è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Nella prima riunione del Collegio i componenti eleggono al loro interno il Presidente.	1. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia. È nominato con decreto del Ministro ed è costituito da tre componenti, tutti iscritti al registro dei revisori legali. Uno dei componenti del Collegio è designato dal Ministro, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dalla Corte dei conti cui sono assegnate le funzioni di Presidente.		Intervenire su designazione della Corte dei Conti a garanzia della qualificazione del soggetto individuato. Alternative: - evitare la designazione da parte della Corte che determinerebbe l'attribuzione del ruolo di Presidente a un soggetto esterno (professionista) iscritto all'albo dei revisori legali; - precisare che la Corte deve indicare un magistrato

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
			contabile della Corte stessa che assume il ruolo di Presidente.
2. Il trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.	2. Il trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.		
Articolo 10	Articolo 10		
<i>(Il Direttore)</i>	<i>(Il Direttore generale)</i>		
1. Il Direttore è responsabile dell'organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.	1. Il Direttore generale è responsabile dell'organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.		
2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.	2. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.		
3. Il Direttore è nominato con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, ed è scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo della direzione e	3. Il Direttore generale è nominato con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, ed è scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo della direzione e		

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
gestione di apparati e risorse e con documentate conoscenze nel campo della valutazione delle attività del sistema delle università e della ricerca. Le candidature sono presentate dagli interessati, unitamente al relativo curriculum, in base ad un bando pubblico emanato dal Presidente. Lo stesso bando prevede anche lo svolgimento, di un colloquio con i candidati selezionati dal Consiglio medesimo in base ai curricula presentati. L'organizzazione dei rapporti operativi tra Direttore da un lato, Presidente e componenti del Consiglio direttivo dall'altro è definita dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a) .	gestione di apparati e risorse e con documentate conoscenze nel campo della valutazione delle attività del sistema delle università e della ricerca. Le candidature sono presentate dagli interessati, unitamente al relativo curriculum, in base ad un bando pubblico emanato dal Presidente. Lo stesso bando prevede anche lo svolgimento, di un colloquio con i candidati selezionati dal Consiglio medesimo in base ai curricula presentati. L'organizzazione dei rapporti operativi tra Direttore da un lato, Presidente e componenti del Consiglio direttivo dall'altro è definita ai sensi dell'articolo 12.		
4. L'incarico di Direttore , è conferito mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, di dirigente di livello generale, con riferimento a quanto previsto, in linea generale, dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nel caso specifico, dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.	4. L'incarico di Direttore generale , è conferito mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, di dirigente di livello generale, con riferimento a quanto previsto, in linea generale, dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nel caso specifico, dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.		Manca la previsione sul trattamento economico del Direttore generale : inserire previsione su trattamento economico (anche con rinvio a normativa attuativa art. 1, comma 596 L. 160/2019 se resta Organo).
5. Il rapporto di lavoro del Direttore è incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza. Il Direttore non può, altresì, ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né avere interessi diretti o indiretti nelle università e negli enti di ricerca. I dirigenti delle Amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.	5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altra attività professionale conferita dai soggetti valutati dall'Agenzia nell'ambito delle attività di competenza della stessa. I dirigenti delle Amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.		La relazione illustrativa descrive la disciplina delle incompatibilità come più rigorosa, ma in realtà il testo riduce le incompatibilità.

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
Articolo 11	Articolo 11		
<i>(Il Comitato consultivo)</i>	<i>(Il Comitato consultivo)</i>		
1. Il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione.	1. Il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione.		
2. Il Comitato consultivo è formato da:	2. Il Comitato consultivo è formato da otto membri:	Si riscontra una mancanza di rappresentanza straniera (ESU o EUA) e una concentrazione di rappresentanti nazionali. È poi sparita la rappresentanza del CNEL. Si suggerisce un unico rappresentante del CUN, 1 di ESU o di EUA, 1 designato dal CNEL, 2 rappresentanti del CNSU (uno studente e un dottorando) portando a 10 i componenti del Comitato.	
a) un componente designato dal Consiglio universitario nazionale;	a) tre componenti designati dal Consiglio universitario nazionale, in rappresentanza delle macro-aree di cui all'articolo 8, comma 3;		

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;	b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;		
c) tre componenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;	c) un componente designato dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;		
d) un componente designato dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;	d) un componente designato dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;		
	e) un componente designato dal Comitato Nazionale della Valutazione della Ricerca;		
	f) un componente designato dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.		
e) un componente designato dall'Accademia dei Lincei;			
f) quattro rappresentanti delle parti sociali, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;			
g) un componente designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali;			
h) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European research council;			
i) un componente straniero, ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European university association;			
l) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, designato dall'ESIB - the National unions of students in Europe;			

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
m) un componente designato dal Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane;			
n) un componente designato dal Segretario generale dell'OCSE;			
3. I componenti di cui alle lettere f) e g) del comma 2 non possono essere dipendenti di università, o enti di ricerca. Nelle designazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 2 deve essere assicurata la presenza di almeno un uomo e di almeno una donna.			
4. Il Comitato consultivo resta in carica quattro anni. Elegge tra i propri componenti un Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.	4. Il Comitato consultivo resta in carica quattro anni. Elegge tra i propri componenti un Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Nelle deliberazioni del Comitato, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.	Si potrebbe prevedere un minimo di tre riunioni l'anno, se vogliamo valorizzare il ruolo del Comitato	
	4-bis. Il Presidente del Comitato Consultivo partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo.	Suggerimento: anche considerando che le riunioni del CD sono almeno 2 al mese e che il Presidente del Comitato svolge le funzioni a titolo gratuito, si potrebbe prevedere la sua	

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
		partecipazione (o di altri componenti) su invito. <i>Il Presidente del Comitato Consultivo o componenti dello stesso possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo nelle materie di competenza.</i>	
Articolo 12	Articolo 12		
(Organizzazione e risorse)	(Organizzazione e risorse)		
1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia è organizzata in una struttura direzionale generale, articolata in 3 aree, delle quali una svolge le attività amministrativo-contabili dell'Agenzia, e due svolgono le attività di valutazione, secondo le seguenti due linee operative: a) valutazione delle università (istituzioni e attività di formazione); b) valutazione della ricerca (enti e attività di ricerca, compresa quella universitaria).	1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia è organizzata in una struttura direzionale generale, articolata in aree. L'organizzazione dell'Agenzia è definita con regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore Generale.		
2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla struttura direzionale generale è preposto il Direttore di cui	2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla struttura direzionale generale è preposto il Direttore generale di		

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
all'articolo 10; all'area amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono preposti tre dirigenti di seconda fascia di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, uno per ciascuna area.	cui all'articolo 10; all'area amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono preposti dirigenti di seconda fascia di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, uno per ciascuna area.		
3. La dotazione organica del personale dell'Agenzia è stabilita nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. La predetta dotazione organica può essere modificata con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Consiglio direttivo in relazione alle esigenze operative dell'Agenzia, anche in relazione a quanto previsto al comma 4, e nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa.	3. La dotazione organica del personale dell'Agenzia è stabilita nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. La predetta dotazione organica può essere modificata con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Consiglio direttivo in relazione alle esigenze operative dell'Agenzia, anche in relazione a quanto previsto al comma 4, e nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa.		
4. Il Consiglio direttivo dispone la graduale attivazione delle aree di cui al comma 1 e, in via di prima applicazione entro novanta giorni dal proprio insediamento, adotta uno o più regolamenti concernenti:	4. Con riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia, i regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:		
a) la definizione dei compiti delle aree di cui al comma 1 e l'organizzazione dei rapporti operativi tra il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la struttura direzionale e le relative aree;	a) la definizione dei compiti delle aree di cui al comma 1 e l'organizzazione dei rapporti operativi tra il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la struttura direzionale e le relative aree;		
b) i profili funzionali del personale non dirigenziale, entro i limiti indicati nell'Allegato A;	b) i profili funzionali del personale non dirigenziale, entro i limiti indicati nell'Allegato A;		
c) il trattamento giuridico ed economico del personale di cui all'Allegato A, in conformità con quanto previsto dal CCNL del comparto Ministeri, ivi comprese le modalità e	c) il trattamento giuridico ed economico del personale di cui all'Allegato A, in conformità con quanto previsto dal CCNL del comparto Ministeri, ivi comprese le modalità e	Sarebbe forse opportuno scrivere <i>"in conformità con quanto previsto dal CCNL"</i>	

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
procedure di copertura dei posti della pianta organica, mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, ovvero mediante le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;	procedure di copertura dei posti della pianta organica, mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, ovvero mediante le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;	del comparto Funzioni centrali”.	
d) la stipula, con il relativo trattamento economico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;	d) la stipula, con il relativo trattamento economico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore generale , ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.		
e) l'amministrazione e la contabilità, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e comunque nel rispetto dei relativi principi;	e) l'amministrazione e la contabilità, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e comunque nel rispetto dei relativi principi;		
f) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attività di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai soggetti di cui alla lettera d).	f) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attività di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai soggetti di cui alla lettera d).		
5. I regolamenti di cui al comma 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) ed f), sono approvati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione.	5. I regolamenti di cui al comma 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) ed f), sono approvati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione.	Aggiungere anche lettera d) (si tratta degli esperti valutatori) quindi: ad eccezione di quelli di cui alle lettere a), d) ed f)	

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
6. In via di prima applicazione del presente regolamento, e, comunque, per non oltre ventiquattro mesi, gli incarichi dirigenziali di seconda fascia sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.			
7. L'Agenzia provvede, ai sensi del regolamento di cui al comma 4, lettera e), alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Il Ministro, sentita la CRUI, può riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione.	7. L'Agenzia provvede, con regolamento adottato ai sensi del comma 1, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 7-bis.		
	7-bis. Le risorse per il funzionamento dell'Agenzia derivano dai finanziamenti statali e dalle risorse proprie derivanti dalla partecipazione a progetti europei e dalle attività eventualmente svolte nei confronti di soggetti che volontariamente lo richiedano o di istituzioni pubbliche/private di altri		Coordinare la locuzione "istituzioni pubbliche o private di altri Paesi" con l'art. 2, comma 3 che fa riferimento a "soggetti di altri Paesi".

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
	Paesi. Il Ministro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, può riservare annualmente ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività istituzionali.		
Articolo 13	Articolo 13		
<i>(Trasparenza dell'attività di valutazione)</i>	<i>(Trasparenza dell'attività di valutazione)</i>		
1. L'Agenzia assicura la pubblicità, anche mediante il proprio sito web istituzionale, delle informazioni relative:	1. L'Agenzia assicura la pubblicità, anche mediante il proprio sito web istituzionale, delle informazioni relative:		
a) alla struttura e alla dotazione organica dell'Agenzia;	a) alla struttura e alla dotazione organica dell'Agenzia;		
b) ai criteri e alle metodologie per la valutazione definiti dall'Agenzia;	b) ai criteri e alle metodologie per la valutazione definiti dall'Agenzia;		
c) ai risultati delle proprie analisi e valutazioni;	c) ai risultati delle proprie analisi e valutazioni;		
d) al Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4, nonché ai rapporti annuali, alle relazioni e alle pubblicazioni predisposte dall'Agenzia;	d) al Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4, nonché ai rapporti annuali, alle relazioni e alle pubblicazioni predisposte dall'Agenzia;		
e) ad ogni altro aspetto della propria attività istituzionale in conformità alla normativa vigente.	e) ad ogni altro aspetto della propria attività istituzionale in conformità alla normativa vigente.		
Articolo 14	Articolo 14		
<i>(Disposizioni transitorie e finali)</i>	<i>(Disposizioni transitorie e finali)</i>		

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64.	1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64.		
2. A decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, ed all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici posti in essere dal Ministero per le attività dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. È assegnato all'Agenzia, nei limiti dell'organico di cui all'Allegato A, il personale di ruolo e non di ruolo che, a qualsiasi titolo, presta servizio nelle segreterie tecnico-amministrative dei predetti due Comitati, salvo il diritto del personale di ruolo a permanere nei ruoli del Ministero, previa opzione da esercitare entro 30 giorni dalla data indicata al primo periodo del presente comma e con contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza. Sono altresì assegnate all'Agenzia le risorse strumentali e materiali dei predetti due Comitati.	2. A decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, ed all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici posti in essere dal Ministero per le attività dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. È assegnato all'Agenzia, nei limiti dell'organico di cui all'Allegato A, il personale di ruolo e non di ruolo che, a qualsiasi titolo, presta servizio nelle segreterie tecnico-amministrative dei predetti due Comitati, salvo il diritto del personale di ruolo a permanere nei ruoli del Ministero, previa opzione da esercitare entro 30 giorni dalla data indicata al primo periodo del presente comma e con contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza. Sono altresì assegnate all'Agenzia le risorse strumentali e materiali dei predetti due Comitati.	Questo comma potrebbe essere eliminato perché era relativo al primo insediamento del Consiglio Direttivo, avvenuto nel 2011.	
3. Allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i Presidenti dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a	3. Allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i Presidenti dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a	Sarebbe opportuno gestire la fase transitoria degli organi attualmente in essere per	

Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 TESTO VIGENTE	Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 Proposta di riforma	NOTE / OSSERVAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR	PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
titolo consultivo e gratuito del Consiglio direttivo durante il primo anno di attività. Ad essi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, e spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.	titolo consultivo e gratuito del Consiglio direttivo durante il primo anno di attività. Ad essi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, e spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.	assicurare la continuità di funzionamento di ANVUR.	
4. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali connesse ai tempi necessari per l'effettiva costituzione dell'organico, di cui all'articolo 12, comma 3, nella misura occorrente allo svolgimento delle proprie attività, e, comunque, per un periodo non superiore a diciotto mesi, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata ad avvalersi, nei limiti dell'organico di cui all'Allegato A, delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato. I predetti contratti sono stipulati dal Direttore, previa delibera del Consiglio direttivo.			
5. Con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale, nonché i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia per lo svolgimento di tali attività, nell'ambito delle risorse materiali, strumentali e di personale previste dal presente regolamento.	5. Con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale, nonché i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia per lo svolgimento di tali attività, nell'ambito delle risorse materiali, strumentali e di personale previste dal presente regolamento.		